



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 18 OTTOBRE 2011

UFFICIO LEGALE - OGGETTO: ADEMPIMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N.6502/2011-SEZ. LAVORO- NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ.LAVORO N.RG. 32103/2009 - TRA LE PARTI- GIUGLIANO MARIATERESA/ UNIRE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 17 agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinarie;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20 maggio 2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

VISTO il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma, - sez. Lavoro- recante R.G. n.32103/2009- promosso dalla signora Giugliano Mariateresa nei confronti dell'Unire, oggi trasformato in ASSI Legge 111 del 15/07/2011;



UNIRE
gente e cavalli

VISTA la Sentenza (passata in giudicato) del Tribunale Civile di Roma -sez. Lavoro- n. 6502/2010 pubblicata in udienza con contestuale motivazione il 07/04/2011 con la quale si è definito il sopra richiamato giudizio con il parziale accoglimento della domanda della ricorrente :

VISTA la nota (prot. in entrata n.56230/del 03/10/2011) a firma dell'avvocato Roberta Antonelli che ha rappresentato e difeso la sig.ra Giugliano Mariateresa insieme agli avvocati (Filippo Lattanzi, Giovanni Lazzara e Matilde Taricciotti) con la quale è stato formalmente richiesto all'ASSI l'adempimento della predetta sentenza:

ATTESO CHE la predetta sentenza ha condannato l'Ente al pagamento in favore della ricorrente, sig.ra Giugliano Mariateresa, della somma complessiva di € 35.823,76, oltre accessori come da dispositivo ed oltre € 1.056,37 a titolo di spese di lite (liquidate pari ad un terzo della somma complessiva di €3.169,12):

ATTESO CHE ad oggi, come da specifici conteggi riportati nella nota suddetta (prot. in entrata n.56230/del 03/10/2011) la somma complessiva da liquidare alla sig.ra Mariateresa Giugliano è pari ad € 40.042,64 che, come dal calcolo di controllo sui predetti conteggi effettuato dal Servizio competente dell'Ente è pari ad € 40.045,66:

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendosi concluso il suddetto giudizio con la sentenza (n.6502/2010) passata in giudicato è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi:

VISTO il cap 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo 2010:

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 40.045,66 in favore della sig.ra Giugliano Mariateresa in adempimento della sentenza n. 6502/2011 sul cap 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta